



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 1265/17/cnc/fta

Roma, 24 luglio 2017

A tutti gli Ordini dei Chimici  
Loro Sedi

**Oggetto: Novità normative nella “Classificazione dei rifiuti”**

Caro Presidente e Gent.mi Colleghi Consiglieri,

il Consiglio Nazionale dei Chimici con la presente comunicazione vuole segnalare le novità normative che riguardano la classificazione dei rifiuti. In questo delicato ambito ambientale, in cui il professionista chimico è chiamato giornalmente a compiere indagini ed esprimere giudizi sulla natura e pericolosità degli stessi, si sviluppano centri di interesse, discussioni, confronti accesi non sempre supportati da reale conoscenza della materia, pertanto si è sentita la necessità di realizzare un comunicato, a riguardo, che vuole mettere in evidenza cosa cambia rispetto al recente passato. Questo rappresenta un primo passo volto ad un futuro impegno nella realizzazione di un documento tecnico.

Entrando nel merito, nell’ambito della normazione europea l’intervenuto **Regolamento (UE) 2017/977, pubblicato l’8 Giugno 2017 e vigente dal 5 Luglio 2018**, stabilisce i nuovi criteri di assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 ai rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o a medio/lungo termine per l’ambiente, risolvendo - *sebbene solo dal 5 luglio 2018* – l’annoso problema creato con il riferimento, nel Regolamento (UE) n. 1357/2014, all’abrogata Direttiva 67/548/CE, che peraltro mai era stata direttamente applicabile ai rifiuti<sup>1</sup>.

Pertanto, nel caso in cui la descrizione del codice del rifiuto presente nella Decisione 2000/532/CE (e non già nel superato allegato D alla parte quarta del DLgs. 152/2006) faccia riferimento “*specifico o generico a sostanze pericolose*” dovrà essere attribuita la caratteristica di pericolo HP14, pericoloso per l’ambiente quando il rifiuto:

- *“contiene una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono (codice di indicazione di pericolo H420), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.*
- *contiene una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (codice di indicazione di pericolo H400), se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Con un valore soglia dello 0,1 % sulla singola sostanza.*
- *contiene una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2 o 3 (codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 rispettivamente), se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni*

<sup>1</sup> Situazione di incertezza che aveva indirizzato il legislatore nazionale a rifarsi ai criteri di classificazione previsti per il trasporto delle merci pericolose (ADR).

*di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Con un valore soglia dello 0,1 % per le sostanze classificate H410 e dell'1 % per le altre (H411 e H412).*

- *contiene una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 (codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 rispettivamente) se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Con un valore soglia dello 0,1 % per le sostanze classificate H410 e dell'1% per le altre (H411, H412 e H413)."*

Ogni riferimento a "sostanze classificate" è da intendere conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), ovverosia a sostanze "armonizzate", riportate nell'allegato VI dello stesso regolamento, o che soddisfano i criteri di classificazione stabiliti nello stesso, seppure non [ancora] armonizzate.

Si rimarca altresì che a differenza dei criteri ADR, transitoriamente applicabili nel nostro paese in forza dell'intervento normativo portato con l'articolo 7, comma 9-ter, D.L. 78/2015 (legge di conversione 125/2015), per la valutazione di pericolo HP14, non saranno più da applicare gli eventuali fattori moltiplicativi M (previsti per talune sostanze particolarmente pericolose per l'ambiente acquatico).

Prevedendo per il Regolamento (UE) 2017/977 un periodo piuttosto lungo prima della sua applicazione obbligatoria, si auspica che il legislatore nazionale, nelle more del necessario riordino degli allegati D e I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, anticipi volontariamente l'applicazione dello stesso, allo scopo di rimuovere il disallineamento dei criteri di classificazione nazionali rispetto alle indicazioni europee.

Si richiama, peraltro, che il ricorso a prove sul rifiuto mediante "saggi" diretti è sempre possibile (ma non obbligatorio) è che le eventuali risultanze hanno sempre priorità rispetto alle risultanze derivanti dall'applicazione dei metodi di calcolo sopra richiamati.

Come per le altre classi di pericolo HP, ***l'esperienza del professionista chimico sarà utile ed insostituibile*** nella scelta delle sostanze "pertinenti" da considerare in funzione della natura e origine del rifiuto (rif. Decisione 2014/955/UE che modifica la Dec. 2000/532/CE), nella scelta di metodologie di analisi adeguate allo scopo, nella valutazione critica dei dati analitici e, non per ultimo, nell'emissione di un giudizio che sintetizzi le conclusioni della certificazione analitica del rifiuto.

Si rammenta altresì che qualsiasi determinazione analitica, e pertanto qualsiasi successivo giudizio di certificazione, è fortemente condizionata dalla qualità e rappresentatività del campionamento. Pertanto la pianificazione e realizzazione dello stesso non può, in alcuna maniera, essere svolto senza la massima cura e responsabilità.

In ambito nazionale, si deve evidenziare che, il **20 Giugno 2017**, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legge n. 91**.

L'art. 9 del citato Decreto - Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti – recita:

*"I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014»."*

Sebbene, come già indicato, sia necessario un intervento più organico sul testo degli Allegati D e I alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, in poche righe il legislatore finalmente elimina il controverso intervento operato dalla Legge 116/2014 (conversione “estiva” del DL 91/2014 che, a suo tempo, era stato pesantemente criticato da questo Consiglio Nazionale che, da subito, ne aveva richiesto la cancellazione), con il quale erano state inserite una serie di indicazioni vincolanti, del tutto ascientifiche e inapplicabili, quali criteri guida per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo che, se interpretate restrittivamente avrebbero dovuto necessariamente condurre a una tanto insensata quanto ingiustificata proliferazione di rifiuti pericolosi (peraltro con modalità in contrasto con quelle fissate dalle norme europee).

Infatti, il **D.L. 91/2017**, richiamando la Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento (UE) n. 1357/2014, **indica** agli operatori del settore, e quindi anche ai professionisti chimici, **di ricercare nei rifiuti, solo le sostanze “pertinenti”, ovvero sia ragionevolmente prevedibili, che possano portare, per loro caratteristiche chimiche, fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche a classificare il rifiuto come pericoloso** (Rif. Decisione 2014/955/UE, nel capitolo Valutazione e classificazione, punto 2 “L’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo [...]”).


Alla luce di quanto sopra non sarà più richiesto considerare, indiscriminatamente per un improbabile “principio della massima cautela”, tutte quelle sostanze pericolose che possono, solo su base teorica, conferire caratteristica di pericolosità ad un rifiuto.

Con il recente intervento normativo quindi, *il legislatore restituisce al chimico la responsabilità ma anche la libertà di giudizio nella valutazione di ciò che è congruo, ragionevole e probabile in relazione alla valutazione di pericolosità di un rifiuto*. Ovviamente si auspica che tale intervento normativo non venga stravolto nella sua conversione in legge.

Distinti saluti.

Il Vicepresidente

Dott. Chim. Damiano Manigrassi



Il Presidente

Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

